

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, codice fiscale 06909360635, con sede legale in Napoli CAP 80131, via S. Pansini n. 5 –, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, - di seguito nominata A.O.U.

E

l'Associazione ALMA - Associazione Libera Malati Acalasia e altre malattie dell'esofago ONLUS, codice fiscale 92050760674, con sede in Napoli 80131, Viale Colle Aminei n. 10, rappresentata dal Sig. Francesco Improta, in qualità di Presidente, - di seguito nominata Associazione

P REMESSO CHE

- l'Associazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, Protocollo n. 2018/11512 del 16.02.18;
- con la Legge delega 106/2016 e relativi decreti di attuazione (segnatamente D.Lgs. 117/2017) e l'abrogata Legge-quadro 266/91 lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- dette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato anche Onlus possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì, che tra le organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti di collaborazione;
- l'Associazione svolge attività di volontariato anche al fine di promuovere un servizio di assistenza sociale e socio-sanitaria, stabilendo una rete di comunicazione tra le famiglie di pazienti e sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e psichico degli ammalati e delle loro famiglie;
- la stessa intende svolgere attività di volontariato presso il DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica dell'A.O.U., conformemente alle direttive fornite dal personale sanitario, per far fronte a bisogni sociali e di relazione degli stessi,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Associazione si impegna a fornire l'attività volontaria dei propri soci a sostegno delle persone affette da acalasia esofagea ed altre malattie dell'esofago e dei loro famigliari presso il DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica dell'A.O.U., come di seguito indicato:

- creare gruppi di aiuto a favore delle persone affette da acalasia esofagea ed altre malattie dell'esofago e dei loro famigliari;
- sviluppare iniziative, preventivamente autorizzate dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, in favore delle persone affette da acalasia esofagea ed altre malattie dell'esofago e dei loro famigliari, orientate al superamento di comportamenti discriminatori e finalizzati alla fruizione di una migliore qualità della vita;
- promuovere ogni iniziativa di solidarietà sociale diretta all'assistenza, cura, riabilitazione, informazione, inserimento sociale, dei soggetti affetti da acalasia esofagea ed altre malattie dell'esofago e dei loro famigliari;

Il Responsabile della Convenzione per l'Associazione, è il suo Presidente.

Articolo 2

L'attività di volontariato viene svolta secondo le modalità e presso le strutture che saranno stabilite tra il presidente dell'Associazione e la Direzione Sanitaria dell'A.O.U.. A tal fine andranno comunicati al Direttore Sanitario i nominativi degli iscritti all'Associazione che intendano svolgere la predetta attività, affinché agli stessi venga concesso l'accesso presso il DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica dell'A.O.U. .

L'Associazione si impegna a far rimanere inalterato il numero degli iscritti, autorizzati allo svolgimento di attività di volontariato all'interno dell'A.O.U., per il quale va effettuato il rimborso delle spese assicurative di cui al successivo art. 7, ovvero ad acquisire preventiva autorizzazione in caso di variazione dello stesso.

Il personale volontario autorizzato ad accedere presso l'A.O.U. sarà identificato per mezzo di apposito cartellino di riconoscimento, stampato a cura dell'Associazione, da apporre, in modo visibile sugli indumenti, al fine di evitare qualsiasi abuso.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale ospedaliero per lo svolgimento di attività socializzanti o quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale a favore delle persone affette da acalasia esofagea ed altre malattie dell'esofago e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti, con esclusione di qualsiasi attività sanitaria o di manipolazione sui pazienti.

Articolo 3

L'attività di volontariato non potrà essere svolta da:

- coloro che abbiano perso la loro qualità di iscritti all'Associazione e pertanto la stessa si impegna a notificare qualsiasi mutamento della condizione suddetta;
- coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell'Associazione e della presente convenzione;
- coloro che, con i loro comportamenti, abbiano portato nocimento al prestigio o alla regolare attività dell'Azienda ospedaliera.

Articolo 4

L'Associazione si impegna a realizzare, in proprio, attività formative, nonché corsi di aggiornamento per i volontari, al fine di garantire la professionalità del proprio personale.

Articolo 5

I volontari dovranno:

- a. osservare l'assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività e astenersi dal consultare documenti sanitari, conformemente alle vigenti norme in materia di privacy;
- b. attenersi, nello svolgimento delle loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a prestare la loro attività, nonché a quelle del coordinatore/figura di riferimento dell'Associazione;
- c. prestare la massima collaborazione nei confronti del personale medico, infermieristico e socio-sanitario che opera nei reparti;
- d. astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti ricoverati, essendo la presenza dei volontari non sostitutiva a quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;
- e. non arrecare intralci alle attività assistenziali.

Articolo 6

Gli associati potranno prestare la loro opera negli orari concordati tra la Direzione Sanitaria, i Responsabili delle Strutture ed il Presidente dell'Associazione, al fine di non creare ostacoli o disfunzioni al servizio.

La Direzione Sanitaria vigilerà, d'intesa con i Responsabili delle Strutture ed il Presidente dell'Associazione, sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

A tal fine i Responsabili delle Strutture forniranno relazione alla Direzione Sanitaria sull'andamento delle attività del personale volontario suddetto.

Articolo 7

L'Associazione garantisce che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/17 (già previsto dall'art. 4 dell'abrogata Legge 11.08.91, n. 266), come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.

La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, di cui al presente articolo, sono a carico dell' A.O.U.

La liquidazione degli oneri assicurativi avverrà entro 60 giorni dalla formale richiesta avanzata dall'Associazione, a firma del suo Presidente, recante in allegato, le copie della polizza stipulata e della quietanza del premio pagato.

Articolo 8

I volontari riceveranno informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12-bis del D.lgs. 81/2008.

Articolo 9

Le parti contraenti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statali o regionali che dovessero intervenire in materia o per comune volontà, di poter concordemente modificare la presente convenzione.

Articolo 10

I volontari sono tenuti all'osservanza della massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza in ragioni del proprio operato, ai sensi della Legge n. 196 del 30.03.2003 e s.m.i..

Articolo 11

La convenzione ha la durata di anni due, decorrenti dalla data della stipula.

La stessa potrà essere espressamente rinnovata solo a seguito di specifica richiesta.

E' ammessa l'eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R., con decurtazione dal rimborso effettuato per le spese assicurative.

Articolo 12

L'atto di convenzione potrà essere sottoposto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della richiedente che la assume.

Articolo 13

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Napoli,

Per l'Associazione

ALMA ONLUS

Il Presidente

Francesco Improta

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Viggiani